

# REGOLAMENTO MTS

## DISCIPLINA DEL MERCATO TELEMATICO ALL'INGROSSO DEI TITOLI EMESSI DALLO STATO ITALIANO E DA STATI ESTERI

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Definizioni**

Nel presente regolamento l'espressione:

- "Categorie di Strumenti Finanziari" indica un insieme di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee;
- "Circolare" indica il provvedimento emanato dalla Società di Gestione ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
- "Disposizioni" indica le disposizioni di attuazione del presente regolamento approvate dal Consiglio di Gestione della Società ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
- ;
- "Imprese di Investimento" indica le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. h), del T.U.F.;
- "Mercati regolamentati" indica i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, del T.U.F.;
- "Ministero dell'Economia" indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- "MTS" o "Mercato" indica il mercato telematico all'ingrosso a pronti e pronti contro termine dei titoli di Stato;
- "Operatori" indica i soggetti ammessi alle negoziazioni nell'MTS;
- "Operatori principali" indica gli Operatori iscritti nel Registro degli Operatori principali tenuto dalla Società di Gestione;
- "Ordine" indica l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta, trasmessa attraverso il Sistema telematico ed immediatamente da questo elaborata, articolata in diverse tipologie descritte nelle Disposizioni;
- "Proposta" indica l'offerta di acquisto o vendita di un titolo, ovvero in ordine alla stipula di uno dei contratti di cui agli artt. 26 e 37 esposta da un Operatore attraverso il Sistema telematico con l'indicazione della quantità e del Prezzo offerti e dello strumento finanziario che si intende negoziare;
- "Prezzo" indica il corrispettivo, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso, secondo quanto precisato nelle Disposizioni;

- “Segmento di mercato” indica un particolare tipo di negoziazione svolta nel mercato. Nel presente Regolamento sono disciplinati il segmento a pronti ed il segmento pronti contro termine
- “Servizio di controparte centrale” indica il servizio di garanzia gestito da una o più società terze (ossia, “Controparte/i Centrale/i”);
- “Servizio di regolamento” indica il servizio di gestione accentrata titoli ed il servizio di compensazione e liquidazione di Strumenti Finanziari.
- “Sistema telematico”, o “Sistema” indica il sistema telematico di cui all’art. 17, comma 1, a mezzo del quale vengono negoziati nell’MTS gli Strumenti Finanziari;
- “Società di Gestione” o “Società” indica la Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.;
- “Strumenti Finanziari” indica i titoli di Stato, incluse le parti di questi di cui all’art. 4, comma 2, ed i contratti di cui agli artt. 26 e 37.;
- “T.U.F.” indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria).

## **Art. 2 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, l’organizzazione e la gestione del MTS a pronti e pronti contro termine gestito dalla Società in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato adottato con decreto del Ministro del Tesoro del 13 maggio 1999, n. 219, ai sensi dell’art.66, comma 1, del T.U.F.

## **Art. 3 - Fonti disciplinari ulteriori**

1. L’organo amministrativo della Società emana disposizioni di attuazione del presente regolamento ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 maggio 1999, n. 219.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite Circolari e di norma vengono pubblicate sul sito internet della Società.
3. Le Circolari sono emanate dal Presidente dell’organo amministrativo della Società in conformità al presente regolamento e alle disposizioni di cui al comma 2. Sono inviate agli operatori via lettera e tramite posta elettronica, e di norma vengono pubblicate sul sito internet della Società, e sono relative alle decisioni della Società.

TITOLO II  
STRUMENTI FINANZIARI

**Art. 4 - Titoli negoziabili**

1. Nell'MTS sono negoziabili, mediante i contratti di cui agli art. 26 e 37, i titoli emessi dallo Stato italiano e da Stati esteri. A detti titoli sono equiparati quelli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione.
2. Sono incluse tra i titoli di cui al comma 1 le parti degli stessi che danno diritto alla riscossione futura di interessi o che legittimano il portatore al rimborso, a scadenza, del prestito in linea capitale (cd. mantello).

**Art. 5 - Condizioni di ammissione alle negoziazioni**

1. I titoli emessi dallo Stato italiano e da stati esteri collocati con una procedura d'asta o con procedura diversa e quelli dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione possono essere ammessi alle negoziazioni a condizione che siano liberamente trasferibili e che non risulti alcun impedimento o restrizione all'esercizio dei diritti spettanti al titolare qualora esso non abbia sede o residenza nello stesso Stato di emissione.

**Art. 6 - Modalità di ammissione alle negoziazioni**

1. La Società di Gestione seleziona tra i titoli di cui all'art. 4 gli Strumenti Finanziari da negoziare nell'MTS, definendone le modalità ed i tempi di inserimento nel Sistema telematico.
2. Nella selezione di cui al comma 1, che viene effettuata valutando anche eventuali indicazioni che le pervengano da Operatori, la Società di Gestione cura che sia assicurata la più ampia diversificazione - per liquidità, per scadenza e per altre caratteristiche finanziarie - degli Strumenti Finanziari da quotare, che detti strumenti siano significativamente rappresentativi del mercato, e che di norma tutti i titoli emessi dallo Stato italiano siano ammessi alle negoziazioni.

**Art. 7 - Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni**

1. La Società di Gestione può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi strumento finanziario negoziato quando, anche in via transitoria, non siano garantiti la regolare formazione dei prezzi dello strumento medesimo o, comunque, un corretto andamento delle negoziazioni.

2. In ogni altro caso di esclusione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario negoziato, per cause diverse dalla scadenza, sono previamente consultati gli Operatori principali, secondo le modalità stabilite dalla Società di Gestione.

3. Entro sei mesi dalla sospensione di uno strumento finanziario, la Società di Gestione può procedere alla sua riammissione quando siano venute meno le ragioni o cause che l'hanno determinata. Trascorso detto termine la Società di Gestione provvede all'esclusione dalle negoziazioni dello strumento.

4. In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base dell'annuncio di loro emissione, la Società di Gestione provvede immediatamente alla cancellazione delle corrispondenti proposte.

#### **Art. 8 - Determinazione del lotto minimo negoziabile**

Gli Strumenti Finanziari sono negoziati per quantitativi minimi fissati dalla Società di Gestione; detti quantitativi minimi potranno essere differenziati per singole Categorie di Strumenti Finanziari, nel rispetto di quanto stabilito dal Ministero dell'Economia per i mercati all'ingrosso, ai sensi dell'art. 61, comma 10, del T.U.F. .

### TITOLO III OPERATORI

#### **Art. 9 - Operatori ammessi**

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni nell'MTS i seguenti soggetti:
  - a) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie legittimate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del T.U.F. ;
  - b) le Imprese di Investimento italiane, comunitarie ed extracomunitarie legittimate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del T.U.F. ;
  - c) le altre categorie di soggetti, diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione, di cui il Ministero dell'Economia abbia previsto l'ammissione ai sensi dell'art. 66, comma 2, ultima parte, del T.U.F..
  
2. Sono ammessi di diritto alle negoziazioni nell'MTS il Ministero dell'Economia e la Banca d'Italia.

3. Sono altresì ammessi alle negoziazioni nell'MTS le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico e altri enti che svolgono funzioni analoghe in paesi comunitari o extracomunitari, alle condizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2002.

#### **Art. 10 - Condizioni di Ammissione**

Per essere ammessi alle negoziazioni i soggetti di cui all'art. 9 debbono:

- a) aderire, direttamente o indirettamente attraverso un unico altro soggetto che vi aderisca, ad enti che svolgono servizi di regolamento degli Strumenti Finanziari negoziati nel mercato, come precisato dalla Società di Gestione a mezzo delle Disposizioni;
- b) essere dotati di una struttura organizzativa che consenta loro una corretta operatività nel Mercato e l'adempimento degli obblighi di esecuzione dei contratti;
- c) possedere un patrimonio netto, calcolato secondo i criteri indicati dalle rispettive istruzioni regolamentari ai fini di vigilanza, o, in mancanza, con criteri analoghi specificati nelle Disposizioni, almeno pari o equivalente:
  - a dieci milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a);
  - a cinque milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), purché aderenti, anche indirettamente, al servizio di Controparte Centrale;
  - a un milione di euro per i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera c).

#### **Art. 11 - Procedimento di ammissione**

1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, che intendano essere ammessi alle negoziazioni nell'MTS debbono presentare alla Società di Gestione domanda scritta conforme allo schema definito con le Disposizioni e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La Società di Gestione indica mediante le Disposizioni gli atti che debbono essere prodotti unitamente alla domanda di cui al comma 1.

3. La Società di Gestione esamina la domanda di ammissione sulla base di criteri non discriminatori stabiliti con le Disposizioni e si pronuncia, di norma, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda conforme a quanto previsto nei commi precedenti.

4. La Società di Gestione, unitamente alla comunicazione della decisione favorevole assunta ai sensi del comma 3, determina la data dalla quale il soggetto ammesso potrà iniziare le negoziazioni nell'MTS, ovvero rifiuta motivatamente l'ammissione quando da essa possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del Mercato.

#### **Art. 12 - Obblighi degli operatori**

1. Ciascun Operatore:

- a) rispetta le norme contenute nel presente Regolamento, nelle Disposizioni e nelle Circolari;
- b) mantiene una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed opera secondo criteri di professionalità e diligenza;
- c) si astiene dal compiere atti che possano pregiudicare il buon funzionamento del Mercato;
- d) si astiene dal porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli Strumenti Finanziari negoziati o all'assunzione di esposizioni sul Mercato;
- e) assicura il mantenimento delle condizioni di cui all'art. 10;
- f) coerentemente con quanto previsto dall'art. 17, comma 3, assume il rischio di mercato assicurandone una corretta gestione mediante la detenzione continuativa, o almeno frequente, di posizioni aperte overnight complessive di strumenti di cui all'art. 4, in misura coerente con l'operatività giornaliera;
- g) rispetta tutti gli obblighi di dichiarazione e trasparenza prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria;
- h) nella consapevolezza che le notizie ed i dati forniti o desumibili dal Sistema telematico appartengono alla Società di Gestione, si astiene dal diffondere i medesimi;
- i) garantisce l'adeguata qualificazione professionale del personale preposto allo svolgimento delle attività di negoziazione ed in particolare l'adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento del Mercato, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione sul Mercato;
- j) indica almeno due persone fisiche addette ad intrattenere i rapporti connessi all'operatività nel Mercato con la Società di Gestione;
- k) fornisce, sia a seguito di specifica richiesta della Società di Gestione, sia periodicamente nei modi e tempi, che potranno essere differenziati per categorie di Operatori, stabiliti dalla Società medesima con apposite Circolari, le notizie ed i dati relativi all'attività svolta anche fuori dal Mercato relativamente agli strumenti trattati sul Mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni;
- l) versa i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del Sistema telematico di negoziazione e degli altri servizi accessori forniti, nella misura e nei termini stabiliti dalla Società di Gestione;
- m) si impegna a regolare, nei tempi e nelle modalità previste, le operazioni poste in essere sul mercato.

**Art. 13 - Mantenimento delle condizioni per l'ammissione**

1. Gli Operatori dimostrano almeno annualmente, nei termini e nei modi stabiliti dalla Società di Gestione, la permanenza delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 9, comma 1, e all'art. 10. La

Società di Gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.

2. Gli Operatori comunicano, senza indugio, alla Società di Gestione ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

#### **Art. 14 - Sospensione dalle negoziazioni**

1. Fatta salva la previsione del comma 2, la Società di Gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 10 o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, sospende l'Operatore. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni ovvero che l'Operatore versi in stato d'insolvenza.

2. In caso di venir meno dell'adesione ad uno degli enti di regolamento indicati nelle Disposizioni, la Società di Gestione provvederà alla immediata sospensione dell'Operatore solo per gli Strumenti Finanziari che si regolano attraverso tale ente.

3. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), il patrimonio deve essere ricostituito nel termine di tre mesi e ne deve essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, alla Società di Gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore. Resta ferma la facoltà della Società di Gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nei casi in cui sussistano fondate ragioni per presumere che detta perdita sia particolarmente grave.

4. E' sospeso di diritto l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività o dalle negoziazioni.

5. La Società di Gestione può sospendere l'Operatore nei cui confronti sia stata adottata misura di sospensione o di esclusione da parte di altre Società di Gestione di Mercati regolamentati.

6. La sospensione può essere altresì disposta quale sanzione nei casi previsti dall'art. 24 con le modalità di cui all'art. 25.

7. A disporre la sospensione è la Società di Gestione - o, in caso di urgenza, il Presidente dell'organo amministrativo (ovvero altro soggetto competente in base allo statuto della Società di Gestione) secondo le modalità previste dal presente Regolamento, dallo Statuto della Società di Gestione ovvero dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile.

8. In ogni caso di sospensione od esclusione di un Operatore dalle negoziazioni sono comunque fatte salve le disposizioni adottate dalle autorità al fine di garantire l'esecuzione dei contratti ancora in essere.

9. La sospensione è revocata quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

#### **Art. 15 - Esclusione dalle negoziazioni**

1. La Società di Gestione esclude dalle negoziazioni l'Operatore:
  - a. che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 9, comma 1;
  - b. che venga dichiarato insolvente a seguito dell'apertura di una delle procedure concorsuali indicate nell'Allegato A del Regolamento Comunitario n. 1346/2000 del 29 maggio 2000;
  - c. ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, e siano trascorsi dodici mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 10.
2. E' escluso di diritto l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di esclusione dalle negoziazioni.
3. L'esclusione può essere altresì disposta quale sanzione nei casi previsti dall'art. 24 con le modalità di cui all'art. 25.
4. Competente a disporre l'esclusione è la Società di Gestione.

#### **Art. 16 - Recesso dall'adesione al mercato**

L'Operatore che intenda recedere dall'adesione all'MTS deve inviare comunicazione scritta alla Società di Gestione, nei modi e nei termini previsti dalla regolamentazione contrattuale.

### TITOLO IV NEGOZIAZIONI

#### **Art. 17 – Svolgimento delle negoziazioni**

1. Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso connessioni ad un apposito Sistema Telematico di negoziazione, l'inserimento di proposte, l'invio di ordini, la conclusione dei contratti e l'inoltro dei dettagli dei contratti agli enti che svolgono servizi di regolamento e alle Controparti Centrali.
2. La Società di Gestione dispone tutte le modifiche inerenti il Sistema che si rendano necessarie od utili per un suo migliore funzionamento, dandone tempestiva notizia agli Operatori.

3. Le negoziazioni sono effettuate dagli Operatori in nome e per conto proprio o in nome proprio e per conto di altri soggetti ammessi alle negoziazioni. Ai fini di quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), esse si intendono effettuate a condizioni coerenti con l'andamento del Mercato.
4. Il funzionamento del Mercato è condizionato alla presenza di un numero di Operatori e di Operatori principali sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.
5. Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Disposizioni. Queste possono prevedere orari di negoziazione differenziati per Categorie di Strumenti Finanziari.
6. La Società di Gestione può attivare, disciplinandone le modalità di funzionamento, sessioni di contrattazione, da svolgersi in orari anche non coincidenti con quelli stabiliti ai sensi del comma 5, nelle quali gli Operatori principali non sono tenuti a formulare Proposte .
7. Tutti i contratti conclusi nell'MTS vengono registrati in un apposito archivio elettronico, con le modalità stabilite dalla Società di Gestione a mezzo delle Disposizioni, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del T.U.F. e del relativo regolamento di attuazione.
8. Al termine di ogni giornata di negoziazione vengono inoltre archiviate tutte le informazioni disponibili relative alle Proposte ed agli Ordini immessi nel Sistema, nonché ai contratti conclusi.
9. Ai contratti stipulati nell'ambito del Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse da quelle italiane sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento, nelle Disposizioni e nel contratto che regola il rapporto con la Società di Gestione.
10. Nel segmento a pronti e nel segmento pronti contro termine viene offerta, inoltre, dalla Società una funzionalità di registrazione di operazioni effettuate fuori mercato (OTC Registration) . Tali operazioni non vengono pertanto inserite nell'informativa pubblica di cui all'art. 21, comma 5.

#### **Art. 18 – Major Market Incident**

Ai fini del presente Regolamento per MMI si intende il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (i) l'inaccessibilità del Sistema durante le normali ore di mercato;
- (ii) la restrizione della attività di "market-making";

(iii) il malfunzionamento del Sistema tale per cui un numero consistente di Operatori non può negoziare in modo sicuro senza venire esposto a significativi rischi di mercato (ad esempio, nel caso in cui non siano certi delle proprie posizioni, siano nell'impossibilità di quotare, siano impossibilitati a vedere la lista dei best prices o vedano prezzi errati nella pagina best);

(iv) la mancanza di sicurezza o integrità del Sistema sia compromessa o a rischio imminente, o la Società sia impossibilitata a vedere o controllare il Sistema usando gli strumenti standard.

2. La durata dell'MMI va dal momento in cui il Presidente dell'organo amministrativo, o un suo delegato, individuerà come momento in cui è avvenuto il primo impatto sul Sistema dell'MMI sino a che lo stesso Presidente dell'organo amministrativo, o un suo delegato, non determini che il Sistema sia stato riportato allo stato normale. Ferma restando tale discrezionalità del Presidente dell'organo amministrativo, sarà prassi normale individuare come momento iniziale dell'MMI quello del ricevimento della notifica iniziale di malfunzionamento.

## TITOLO V LIQUIDAZIONE E GARANZIA

### **Art. 19 – Inoltro delle istruzioni di regolamento**

1. Il Sistema telematico trasmette agli enti che svolgono Servizio di Regolamento i dati necessari per l'esecuzione dei contratti conclusi per il segmento a pronti e per il segmento pronti contro termine.

2. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli stessi.

3. La Società di Gestione provvede di propria iniziativa allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi agli enti che svolgono servizi di regolamento e ai sistemi di garanzia, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

### **Art. 20 – Sistemi di Garanzia**

1. La Società di Gestione, al fine di accrescere la sicurezza delle transazioni e della loro esecuzione, può introdurre idonee forme di controllo dei rischi e sistemi di garanzia, anche collettivi, nel rispetto della disciplina emanata ai sensi dell'art. 68 del T.U.F., subordinando la permanenza dell'ammissione al Mercato all'osservanza delle relative regole.

2. La Società di Gestione potrà inoltre dare la possibilità agli Operatori di avvalersi del servizio di Controparte Centrale gestito da una o più società comunitarie o extracomunitarie, purché partecipanti in modo diretto agli enti che svolgono servizi di regolamento, e gli Operatori avranno facoltà di avvalersi del suddetto servizio. Tali Società dovranno dimostrare di possedere un'adeguata struttura organizzativa e tecnologica, nonché meccanismi di funzionamento tali da assicurare efficienza e sicurezza al regolamento delle operazioni.

3. Gli Operatori che decidono di avvalersi del servizio di cui la comma 2 potranno usufruire dello stesso limitatamente al segmento a pronti, a quello pronti contro termine, o per entrambi.

4. Solo le negoziazioni eseguite tra due Operatori che si avvalgano del servizio di cui al comma 2 su Strumenti Finanziari accettati dalla Controparte Centrale, saranno ricomprese nei servizi offerti dalla suddetta Controparte Centrale.

## TITOLO VI INFORMATIVA

### **Art. 21- Informativa agli investitori**

1. La Società di Gestione mette a disposizione degli Operatori tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di negoziazione e per l'esecuzione dei contratti conclusi.

2. In ogni caso, per ogni strumento finanziario trattato nell'MTS, la Società di Gestione fornisce a ciascun Operatore in tempo reale, attraverso il Sistema telematico, le informazioni sull'operatività della giornata relative a:

- a. prezzi e quantità delle migliori Proposte in acquisto ed in vendita;
- b. prezzi e quantità delle cinque migliori Proposte in acquisto ed in vendita;
- c. Prezzo, quantità ed ora dell'ultimo contratto concluso;
- d. Prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nel corso della giornata fino all'istante del rilevamento;
- e. Prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi in un periodo di funzionamento del mercato, comunque non superiore a due ore, stabilito dalle Disposizioni;
- f. stato corrente di tutte le Proposte immesse dall'Operatore e dettaglio dei contratti da lui conclusi.

3. La Società di Gestione mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema telematico, le seguenti tabelle aggiornate quotidianamente:

- a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Strumenti Finanziari;
- b) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni.

4. Il contenuto e le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui ai commi precedenti sono individuati nel dettaglio dalla Società di Gestione attraverso le Disposizioni.

5. La Società di Gestione al termine di ogni giornata operativa rende pubblico un listino redatto secondo quanto previsto nelle Disposizioni nel quale vengono riportate, per ciascuno strumento finanziario trattato nell'MTS, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata. Le Disposizioni possono prevedere i casi nei quali ai fini del predetto calcolo non si tiene conto di transazioni da considerare anomale.

6. Ai fini del corretto svolgimento del servizio di Controparte Centrale di cui all'art.20, comma 2, la Società definisce i criteri di rilevazione e pubblicazione di un prezzo giornaliero di chiusura per ciascuno degli Strumenti Finanziari oggetto del suddetto servizio.

7. In caso di eccezionali condizioni di mercato che rendano impossibile od eccessivamente oneroso l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare, la Società di Gestione ne dà immediata notizia alla Banca d'Italia la quale può sospendere l'adempimento dei predetti obblighi.

8. La Società di Gestione può ritardare la pubblicazione dei dati e delle notizie in caso di gravi disfunzioni tecniche che rendano impossibile l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare dandone preventiva notizia alla Banca d'Italia.

## **Art. 22 - Informativa alle autorità**

1. La Società di Gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel Mercato, nonché ogni altro dato, notizia, atto e documento richiesto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 76 del T.U.F..

2. La Società di Gestione su richiesta della CONSOB comunica all'autorità stessa, anche periodicamente, dati, notizie, atti e documenti ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del Tesoro 13 maggio 1999, n. 219.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 13 maggio 1999, n. 219, la Società di Gestione comunica, al Ministero dell'Economia, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del presente regolamento riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 23, segnalando le iniziative assunte; ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto citato, la Società di Gestione fornisce al Ministero dell'Economia, periodicamente e anche su richiesta del medesimo, dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dai partecipanti al mercato.

4. La Società di Gestione invia preventivamente al Ministero dell'Economia ed alla Banca d'Italia copia delle disposizioni che intende emanare ai sensi dell'art. 3, comma 1.

TITOLO VII  
VIGILANZA E SANZIONI

**Art. 23 - Controllo del regolare andamento delle negoziazioni**

1. La Società di Gestione vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Disposizioni; adotta altresì tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato.

2. La Società di Gestione svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

- a) verifica il rispetto degli obblighi di cui all'art. 29, comma 5, e, laddove emergano dubbi al riguardo, chiede tempestivamente chiarimenti all'Operatore interessato, il quale deve fornirli nel più breve tempo possibile;
- b) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
- c) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione del Sistema telematico;
- d) informa prontamente gli Operatori in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato;
- e) provvede alla gestione degli errori di immissione di ordini nel Sistema telematico, nei modi stabiliti dalle Disposizioni.

3. Nell'esercizio dell'attività di gestione del mercato la Società di Gestione può, tra l'altro:

- a) rinviare, ai fini del migliore funzionamento del Mercato, l'inizio delle negoziazioni relative all'intero Mercato o a singole Categorie di Strumenti Finanziari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito;
- b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero Mercato o a singole Categorie di Strumenti Finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche od altri eventi eccezionali;
- c) richiedere agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti;
- d) al solo fine di controllare il rispetto da parte degli Operatori dei requisiti organizzativi potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi.

4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione telematica delle negoziazioni e quanto previsto negli articoli 19 e 22, la Società di Gestione mantiene riservata ogni notizia acquisita nello svolgimento

dell'attività di gestione e controllo del Mercato. Il Sistema telematico prevede codici di accesso alle informazioni disponibili.

#### **Art. 24 - Sanzioni**

1. All'Operatore che violi gli impegni derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Disposizioni o comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:

- a) censura scritta;
- b) sanzione pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 100.000;
- c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi;
- d) esclusione dalle negoziazioni;
- e) sospensione dalle funzioni di Operatore principale, per un periodo non superiore a due mesi;
- f) cancellazione dall'elenco degli Operatori principali.

La Società di Gestione applica le sanzioni in modo non discriminatorio.

2. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono applicati dalla Società di Gestione su provvedimento emesso dal Collegio dei Probiviri al termine del procedimento di cui all'art. 25.

3. I provvedimenti sanzionatori per le violazioni degli obblighi di quotazione degli Operatori principali possono essere adottati, in presenza di motivi di necessità ed urgenza, dal legale rappresentante, con obbligo di riferire all'organo amministrativo alla prima riunione successiva.

4. Il Collegio dei Probiviri agisce in forza di un Regolamento adottato dalla Società di Gestione su proposta del Collegio medesimo.

5. Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione della Società di Gestione, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova domanda, non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

6. Il soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali può esservi iscritto, previa presentazione di una nuova domanda e secondo le procedure a tal fine dettate dalla Società di Gestione a mezzo delle Disposizioni, non prima che sia trascorso 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

7. In caso di adozione di un provvedimento sanzionatorio, le spese della procedura, ivi compreso a titolo puramente esemplificativo il compenso dovuto ai componenti del Collegio dei Probiviri per l'attività da loro svolta in relazione alla sanzione adottata, nonché per eventuali consulenze di cui il

Collegio stesso dovesse avvalersi, sono a carico dell'Operatore sanzionato. Il mancato pagamento é giusta causa di esclusione dalle negoziazioni ex art. 15 del presente Regolamento.

#### **Art. 25 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni**

1. La Società di Gestione, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 24, comma 1, comunica all'Operatore interessato un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.

2. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 l'Operatore interessato può depositare presso la sede della Società di Gestione scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito. Il termine è ridotto alla metà nei casi in cui venga contestata la violazione degli obblighi di cui all'art. 29, comma 5.

3. Il Collegio dei probiviri, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 24, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio.

Per il solo caso di violazione degli obblighi di quotazione da parte degli Operatori principali ed in presenza di motivi di necessità ed urgenza, la segnalazione del competente ufficio della Società di cui al comma 1 viene inviata al legale rappresentante della Società il quale decide la sanzione da adottare entro e non oltre 15 gg. dall'invio della segnalazione, dando delega al presidente dell'organo amministrativo di comunicarla all'Operatore Principale interessato.

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano una sanzione, anche al Ministero dell'Economia ed alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3.

5. La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce se dar luogo a forme di pubblicità della decisione stessa, e di quali mezzi avvalersi (quotidiani, agenzie di stampa e/o pagine informative del Sistema telematico).

6. In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, la Società di Gestione può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'operatore interessato. Il periodo di sospensione cautelare non può di norma eccedere i venti giorni. In ogni caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere efficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.

7. Salvo quanto previsto dal comma 6, i provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione risultante dagli stessi comunicati all'operatore.

TITOLO VIII  
SEGMENTO A PRONTI

**Art. 26 - Tipi di contratto ammessi**

I titoli di cui all'art. 4 possono essere negoziati mediante i seguenti tipi di contratto:

- a) compravendita;
- b) basis trading, o base, e spread trading (denominazioni di uso comune nei mercati finanziari, riguardanti modalità di quotazione che consentono di quotare una differenza espressa in Prezzo o in punti base di rendimento, tra due Strumenti Finanziari).

**Art. 27 - Operatori principali**

E' tenuto presso la Società un "Registro degli Operatori principali", nel quale la Società di Gestione iscrive gli Operatori che ne facciano domanda nei termini e modi stabiliti dalla Società di Gestione e siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

**Art. - 28 - Iscrizione nel Registro degli Operatori principali**

Possono essere iscritti nel Registro di cui all'art. 27 soltanto gli Operatori di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e b), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) posseggano un patrimonio netto di vigilanza, determinato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), pari od equivalente almeno a trentanove milioni di euro;
- b) abbiano svolto, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione, attività di acquisto e/o di vendita di titoli di Stato quotati nel Mercato per un valore complessivo non inferiore a trentotto miliardi di euro e per un adeguato numero di strumenti;
- c) siano dotati - eventualmente anche attraverso idonei rapporti contrattuali - di una struttura organizzativa adeguata che consenta il pieno e corretto adempimento degli obblighi che fanno carico agli Operatori principali ed in particolare di quelli di cui all'art. 29. Nella valutazione dell'adeguatezza della struttura si tiene conto, tra l'altro, del numero e della qualificazione professionale degli addetti, dei sistemi di collegamento e di trasmissione dati utilizzati, nonché delle strumentazioni hardware e software impiegate.

**Art. 29 - Obblighi**

1. L'iscrizione nel Registro di cui all'art. 27 comporta l'impegno di formulare, mediante il Sistema telematico, in via continuativa, nell'orario e con le modalità stabilite dalla Società di Gestione, Proposte di acquisto e di vendita in ordine agli Strumenti Finanziari che verranno assegnati a ciascun Operatore

principale dalla Società di Gestione. Detto impegno può essere limitato dalle Disposizioni a singole Categorie di Strumenti Finanziari e/o a singole tipologie di contratti.

2. La richiesta dell'Operatore principale di essere cancellato dal Registro deve essere comunicata alla Società di Gestione, almeno quindici giorni prima della data di cancellazione richiesta. Nel periodo che intercorre tra l'invio della richiesta e la data di effettiva decorrenza della cancellazione, l'Operatore principale rimane obbligato all'impegno di cui al comma 1.

3. La Società di Gestione effettua, ai sensi del comma 1, l'assegnazione, tenuto conto dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli Operatori principali, di Strumenti Finanziari, opportunamente differenziati - per liquidità, per scadenza e per altre caratteristiche finanziarie - e per un numero minimo stabilito dalle Disposizioni.

4. Nell'assegnazione di cui al comma 3 la Società di Gestione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) totale copertura degli Strumenti Finanziari, ferma restando la facoltà riconosciuta alla Società di Gestione dal comma 1, parte seconda;
- b) quotazione di ciascuno dei predetti Strumenti Finanziari da parte di un numero di Operatori principali adeguato ad assicurare un'effettiva concorrenza.

5. I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 27 debbono, in esecuzione dell'impegno di cui al comma 1, mantenere condizioni competitive di Prezzo e svolgere scambi quantitativamente e qualitativamente significativi. A tal fine essi garantiscono una presenza continua nella giornata operativa attraverso quotazioni in acquisto ed in vendita su tutti gli Strumenti Finanziari assegnati dalla Società di Gestione ai sensi del comma 3, con prezzi e per importi coerenti con le condizioni generali del mercato e con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti, assicurano il mantenimento di uno *spread* denaro-lettera medio giornaliero su ciascuno degli strumenti assegnati dalla Società di Gestione non superiore al livello massimo che sia comunicato dalla stessa Società con riferimento alle diverse categorie di strumenti trattati nel Mercato e rispettano le altre condizioni di operatività che siano specificate nelle Disposizioni.

6. I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 27 devono altresì dimostrare una presenza costante sul mercato pronti contro termine con una quota di attività globale mensile non inferiore a quella dei primi 35 Operatori.

7. Ciascun Operatore principale può, anche occasionalmente, formulare all'interno del mercato, nei limiti indicati dalle Disposizioni, Proposte su Strumenti Finanziari compresi tra quelli di cui all'art 6, ma diversi da quelle a lui assegnati dalla Società di Gestione; in tal caso l'Operatore resta impegnato ad esporre su questi strumenti, nella stessa giornata operativa, per un periodo minimo stabilito dalle Disposizioni, prezzi in acquisto ed in vendita.

8. Ciascun Operatore, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere alla Società di Gestione una sospensione temporanea dell'impegno di cui al comma 1. In ogni caso la Società di

Gestione deve essere tempestivamente informata di qualsiasi interruzione delle negoziazioni dovuta ad impossibilità di funzionamento del collegamento telematico.

9. L'Operatore è sospeso dall'impegno di cui al comma 1 nei giorni che siano festa nazionale nel paese in cui ha la propria sede operativa.

10. La Società di Gestione può, sentiti gli Operatori principali con le modalità dalla stessa stabilite, modificare i criteri di attribuzione degli Strumenti Finanziari ovvero individuare altri criteri oggettivi.

### **Art. 30 - Verifica periodica dei requisiti**

1. Gli Operatori principali dimostrano periodicamente, nei termini e nei modi stabiliti nelle Disposizioni, la permanenza delle condizioni di cui all'art. 28. La Società di Gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.

2. Gli Operatori principali comunicano alla Società di Gestione, senza ritardo, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nel Registro.

### **Art. 31 - Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal Registro**

1. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, la Società di Gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 28 o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette condizioni, ha facoltà di sospendere l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 28, lett. a), il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione nel termine di tre mesi alla Società di Gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. Resta ferma la facoltà della Società di Gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nel caso in cui sussistano fondate ragione per presumere che detta perdita sia particolarmente grave.

3. La Società di Gestione cancella dal Registro di cui all'art. 27 l'operatore sospeso dalle funzioni di Operatore principale ai sensi dei commi precedenti che entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione non abbia fornito la dimostrazione del ripristino delle condizioni di cui all'art. 28 lett. a).

### **Art. 32 - Altre disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente titolo, a ciascun Operatore principale si applicano le disposizioni del Titolo III.

### **Art. 33 - Gestione delle Proposte**

1. Le Proposte sono offerte di acquisto o vendita di un titolo, articolate in diverse tipologie descritte nelle disposizioni.
2. Le Proposte possono essere effettuate esclusivamente dagli Operatori principali. La Società di Gestione può tuttavia stabilire che, relativamente a singole Categorie di Strumenti Finanziari, le Proposte possano essere effettuate anche da Operatori diversi da quelli principali ovvero solo da alcune categorie di Operatori principali.
3. Le Proposte possono essere formulate per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile.
4. Le Proposte stesse possono essere incrementate per importi inferiori a tale lotto minimo. Una Proposta può ricevere un Ordine che assorbe solo parzialmente l'importo offerto. Se a fronte di tale Ordine parziale, il valore residuo della Proposta diviene inferiore al lotto minimo negoziabile, la Proposta può rimanere comunque negoziabile.
5. Le Proposte formulate ai sensi del comma 1 sono impegnative esclusivamente nei confronti degli Operatori.
6. Ogni Operatore principale, prima dell'inizio dell'orario di contrattazione, può immettere nel Sistema Proposte in acquisto ed in vendita relative a tutti gli Strumenti Finanziari ad esso assegnati ai sensi dell'art. 29 comma 3. Dette Proposte non saranno visibili agli altri Operatori sino all'avvio delle contrattazioni.
7. L'Operatore può modificare in ogni momento le Proposte da esso formulate. Resta tuttavia obbligato, per il Prezzo proposto ed entro il quantitativo offerto, per gli Ordini elaborati dal Sistema prima della ricezione della modifica.
8. Per ciascuno strumento finanziario le Proposte sono ordinate dal Sistema telematico in ordine di Prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni anche per quanto riguarda la priorità del loro trattamento.
9. L'Operatore può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta.

10. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora memorizzate nel Sistema telematico vengono automaticamente cancellate.

#### **Art. 34 - Gestione degli Ordini**

1. Gli Ordini indicano l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta trasmessa attraverso il Sistema telematico ed immediatamente da questo elaborata, articolata in diverse tipologie descritte nelle Disposizioni.

2. Gli Ordini possono essere formulati per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile.

#### **Art. 35 - Conclusione dei contratti**

1. La conclusione dei contratti avviene mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite dalla Società di Gestione a mezzo delle Disposizioni, di una Proposta e di un Ordine ovvero di due Proposte.

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1. Qualora sorgano contestazioni in ordine a detta visualizzazione, farà fede tra le parti il momento che risulterà dalle registrazioni esistenti presso la Società di Gestione.

3. Una Proposta che abbia ricevuto un Ordine parziale continua a considerarsi tale per la parte residua, mantenendo la priorità temporale ad essa originariamente assegnata.

#### **Art. 36 - Esecuzione dei contratti**

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69 del T.U.F., l'esecuzione dei contratti a pronti ha luogo:

- a) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione, qualora siano relativi a titoli di Stato diversi dai Buoni ordinari del Tesoro;
- b) il secondo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione, qualora siano relativi a Buoni ordinari del Tesoro.

2. I termini per l'esecuzione dei contratti sui titoli esteri sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.

### TITOLO IX

#### SEGMENTO PRONTI CONTRO TERMINE

### **Art. 37 - Tipi di contratti ammessi**

1. I titoli di cui all'art. 4 possono essere negoziati mediante contratti di pronti contro termine sia nella forma "classic repo" che in quella "buy sell back", definite secondo gli usi di mercato.
2. I contratti pronti contro termine possono essere negoziati, per le scadenze consentite dal Sistema telematico e comunicate agli Operatori, sia in versione "general collateral" (nel quale la causa è il prestito di contante, con impegno alla restituzione a data prestabilita, a fronte del quale vengono dati in garanzia dei titoli), sia in versione "repo specifico" (nel quale la causa principale è l'acquisto di un titolo specifico, dietro pagamento di contante, con l'impegno a rivenderlo a termine a data predefinita).

### **Art. 38 - Operatori**

1. Gli Operatori che partecipano al segmento MMF possono accedere a tutte le funzioni operative senza distinzioni di ruolo. Ciò implica che ogni operatore può immettere Proposte, anche disgiuntamente sul denaro e sulla lettera, e inviare Ordini.
2. Gli Operatori che partecipano al segmento MMF non hanno impegno di formulare Proposte.

### **Art. 39 – Gestione delle Proposte**

1. Le Proposte sono offerte di acquisto o vendita di un titolo attraverso un contratto pronti contro termine.
2. Le Proposte possono essere effettuate da tutti gli Operatori.
3. Le Proposte possono essere formulate per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile.
4. Le Proposte stesse possono essere incrementate per importi inferiori a tale lotto minimo. Una Proposta può ricevere un Ordine che assorbe solo parzialmente l'importo offerto. Se a fronte di tale Ordine parziale, il valore residuo della Proposta diviene inferiore al lotto minimo negoziabile, la Proposta può rimanere comunque negoziabile.
5. L'operatore che si avvale del servizio di Controparte Centrale di cui all'art. 20, comma 2 ha la possibilità di configurare le proprie proposte in modo che possano ricevere Ordini solo da altri operatori che utilizzano suddetto servizio.
6. Le Proposte sono impegnative esclusivamente nei confronti degli Operatori.

7. Ogni Operatore, prima dell'inizio dell'orario di contrattazione, può immettere nel Sistema Proposte in acquisto e in vendita. Dette Proposte non saranno visibili agli altri Operatori sino all'avvio delle contrattazioni.

8. L'Operatore può modificare in ogni momento le Proposte da esso formulate. Resta tuttavia obbligato, per il Prezzo proposto ed entro il quantitativo offerto, per gli Ordini elaborati dal Sistema prima della ricezione della modifica.

9. L'Operatore può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta.

10. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora memorizzate nel Sistema telematico vengono automaticamente cancellate.

#### **Art. 40 – Gestione degli Ordini**

1. Gli Ordini indicano l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta trasmessa attraverso il Sistema telematico ed immediatamente da questo elaborata, articolata in diverse tipologie descritte nelle Disposizioni.

2. Gli Ordini possono essere formulati per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile.

3. Gli Ordini inviati su proposte attive hanno un tempo massimo definito dalle Disposizioni.

#### **Art. 41 - Conclusione dei contratti**

1. La conclusione dei contratti avviene mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite dalla Società di Gestione a mezzo delle Disposizioni, di una Proposta e di un Ordine.

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1. Qualora sorgano contestazioni in ordine a detta visualizzazione, farà fede tra le parti il momento che risulterà dalle registrazioni esistenti presso la Società di Gestione.

3. Una Proposta che abbia ricevuto un Ordine parziale continua a considerarsi tale per la parte residua, mantenendo la priorità temporale ad essa originariamente assegnata.

4. L'Operatore deve accettare o rifiutare l'ordine prima della scadenza di tale tempo massimo. Ordini uguali o superiori all'importo minimo possono essere rifiutati dal proponente solo con la motivazione "per fido". Ciascun operatore ha la possibilità di inserire limiti all'esposizione massima nei confronti di una determinata controparte e l'obbligo di utilizzare la funzione di inibizione della negoziazione con una controparte con cui non abbia fido. Ogni altro rifiuto non oggettivamente motivato

da limiti di fido sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 24, comma 1. Un ordine che non sia stato accettato ne' rifiutato entro il tempo massimo di vigenza verrà automaticamente accettato dal sistema allo scadere di detto tempo massimo.

5. Se le proposte e gli ordini sono effettuati da due operatori che si avvalgono entrambi del servizio di Controparte Centrale di cui all'art. 20, comma 2, l'esecuzione di ordini è automatica.

#### **Art. 42 – Definizione dei “general collateral”**

1. Per le operazioni “general collateral” sono consegnabili anche titoli con stacco cedola nel periodo di vigenza dell'operazione; pertanto è obbligatoria l'accettazione di tali titoli.

2. E' stabilito nelle Disposizioni un numero massimo di titoli da consegnare nelle operazioni di “general collateral”.

3. I contratti del tipo “general collateral” devono essere definiti mediante l'individuazione dei titoli da consegnare entro un tempo massimo dall'esecuzione del contratto stesso stabilito dalle Disposizioni.

4. I contratti del tipo “general collateral” non definiti allo scadere del tempo massimo sono ritenuti conclusi; le controparti sono quindi tenute a dare loro esecuzione.

#### **Art. 43 - Esecuzione dei contratti**

L'esecuzione dei contratti pronti contro termine ha luogo in conformità alle condizioni definite alla conclusione dei contratti stessi.

### TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 44 - Controversie**

1. Ciascun Operatore, nella proposta di Contratto di Prestazione di Servizi per la Partecipazione al Mercato MTS che accompagna l'atto dell'adesione all'MTS:
  - a) sottoscrive una clausola compromissoria per effetto della quale tutte le controversie che dovessero insorgere con la Società di Gestione in relazione alla predetta adesione e agli atti ad

essa conseguenti, comprese quelle riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento e delle Disposizioni, e relative modifiche, sono deferite in arbitrato, nei modi ivi previsti;

- b) sottoscrive atti volti a rimettere alla Società di Gestione l'accertamento, a richiesta, di casi in cui i contratti conclusi dal medesimo con altri Operatori debbano ritenersi viziati da errori di immissione o di trasmissione, con assunzione dell'impegno nei confronti delle controparti contrattuali di considerare tale accertamento come vincolante.

#### **Art. 45 - Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento e le Disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, sono rese pubbliche secondo le disposizioni adottate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 62, comma 3, del T.U.F.